
**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 30.08.1982

CON DELIBERAZIONE N. 203

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 17.11.1982

CON DELIBERAZIONE N. 604

CAPO I
DELLE ADUNANZE CONSILIARI
E DEI CONSIGLIERI

Art. 1
Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri proclamati entrano subito in carica.

Art. 2
Convalida

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancor "chè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli artt. 14, 15, 16 e 17 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del Capo VII del T.U. stesso.

Art. 3
Adunanze ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio Comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria:
 - L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
 - L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
2. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Sindaco, ferme le disposizioni dell'art. 139 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, o per deliberazione della Giunta Municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.
4. In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto o Pres. C.P.C. il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.
5. E' facoltà del Prefetto di ordinare, d'Ufficio adunanze del Consiglio Comunale per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.
6. Appartiene alla Giunta di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie per le convocazioni straordinarie del Consiglio.
7. Qualora la Giunta convocata per fissare la data di convocazione del Consiglio, richiesta dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri, non provveda, il Sindaco o i Consiglieri possono provocare l'intervento del Prefetto e Presidente Comitato Controllo perchè provveda in via sostitutiva.
Le riunioni del Consiglio possono essere fissate anche nei giorni festivi od in ore notturne.

Art. 4
Procedura delle convocazioni

1. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

Qualora risulti che qualche consigliere si trovi temporaneamente assente dalla propria abitazione e sia noto l'indirizzo ove il consigliere stesso si trovi, il Segretario Comunale dovrà farsi parte diligente di trasmettere un esemplare d'avviso anche a tale indirizzo, senza bisogno di osservare particolari formalità.

I consiglieri che abitualmente risiedono fuori Comune possono lasciare nel territorio del Comune stesso un apposito recapito indicando, per iscritto alla Segreteria del Comune, la persona cui devono essere notificati gli avvisi di convocazione.

In caso contrario il consigliere che risiede fuori Comune dovrà segnalare, con dichiarazione scritta, all'ufficio predetto, il suo indirizzo preciso e gli avvisi saranno notificati tramite il messo del Comune di residenza, oppure con il procedimento della legge 21 ottobre 1923, n. 2393.

Le relazioni dei messi notificatori dovranno essere depositate agli atti della seduta consiliare.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. I giorni di cui si compongono i termini suindicati devono essere interamente liberi.
5. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
6. Il termine di cui al comma precedente resta altresì stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. I consiglieri non intervenuti hanno il diritto d'impugnare innanzi alle autorità tutorie competenti la validità delle adunanze che siano convocate con termini abbreviati.
8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Nel caso che, per mancanza di numero legale, le riunioni debbano essere rinviate in 2^a convocazione, la data della nuova convocazione sarà fissata dalla Giunta (rispettati i termini e le formalità di cui agli articoli 124 e 125 del T.U. 4 febbraio 1955, n. 148), salvo che tale data sia stata già fissata nell'avviso di 1^a convocazione.

Ai consiglieri non intervenuti, con l'avviso della seconda convocazione, dovrà essere comunicato l'ordine del giorno con gli oggetti non potuti discutere.

Art. 5 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli oggetti, all'ordine del giorno verrà predisposto dal Sindaco in modo che gli stessi siano quanto più possibile raggruppati per ripartizione, indicando quelli di prima ed eventualmente seconda convocazione e distinguendo quelli da discutere in seduta segreta.
2. Avranno la precedenza di iscrizione le interrogazioni e le interpellanze; seguiranno le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate dalla Giunta e le comunicazioni della Giunta dei provvedimenti adottati in base agli artt. 25 e 26 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 2839, quindi le proposte dell'autorità governativa, quelle della Giunta Municipale ed infine quelle dei Consiglieri.

Per ultimo saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

Per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno dovrà essere indicato il relatore, se vi è.

L'ordine del giorno dovrà essere redatto in maniera che i consiglieri non siano indotti in eventuali errori circa la natura degli argomenti da trattare e quindi, in modo che non sorgano dubbi od equivoci in merito agli eventuali provvedimenti da adottare.

ART. 6
Proposte da iscriversi all'ordine del giorno
a richiesta dei consiglieri

1. Salvo quanto dispone la legge per le proposte nuove, gli atti relativi, in Consiglio possono essere avanzate anche da un singolo consigliere; ma le proposte stesse possono essere accolte, e cioè non portate in Consiglio, quando non siano ritenute opportune dalla Giunta. Però il consigliere od i consiglieri proponenti potranno, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per la iscrizione di dette proposte all'ordine del giorno, per la successiva seduta, osservati i termini di legge. Il Sindaco, però tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio le proposte che portino la firma della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 7
Deposito atti per la consultazione da parte dei consiglieri

1. Salvo quanto dispone la legge per proposte nuove, gli atti relativi agli argomenti scritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria del Comune lo stesso giorno in cui viene spedito l'avviso di convocazione del Consiglio per poter essere esaminati dai consiglieri.
2. I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati come sopra.
3. La visione degli atti dei quali non si faccia alcun richiamo in quelli depositati, seppure possono riguardare l'argomento posto all'ordine del giorno, può aver luogo soltanto dietro autorizzazione del Sindaco o della Giunta.
4. Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio progetti di opere o forniture, acquisti, ecc., gli atti relativi dovranno anche indicare i mezzi con cui si intende far fronte alla spesa successiva.
5. Qualora vengano sottoposti all'approvazione del Consiglio regolamenti, di questi dovrà essere inviata copia a ciascun consigliere, almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione.

Art. 8
Rifiuto ai consiglieri di prendere visione degli atti.

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere negata per giusti motivi, come ad esempio ogni qualvolta l'autorizzazione stessa sia tale da turbare l'ordinamento dell'archivio ed il funzionamento della Segreteria, o da porre il Sindaco ed il Segretario in condizioni di non poter mantenere la responsabilità che la legge ad essi attribuisce in materia di conservazione dell'archivio e di tutte le carte che vi si riferiscono.
2. L'autorizzazione può essere negata quando consti per certo che la visione è chiesta per scopi diversi da quello per i quali è legittimata o quando si tratti di atti che hanno carattere di segreto e quindi, la conoscenza dei quali possa portare pregiudizio all'interesse del Comune.
3. La presente disposizione vale anche per gli atti relativi ad argomenti per i quali i consiglieri intendano svolgere interpellanze e presentare proposte ad ordini del giorno.

Art. 9
Intervento del Ministro dell'Interno e del Prefetto

1. Il Ministro dell'Interno può intervenire personalmente alle riunioni del Consiglio senza votare. Il Prefetto ... può del pari intervenire, anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi ha voce deliberativa.

Art. 10
(soppresso)

Art. 11
Durata delle surrogazioni

1. Nel caso di scadenza di funzioni anzitempo, il surrogante rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il predecessore.

Art. 12
Dell'anzianità tra Consiglieri

1. Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riusciranno per maggior numero di voti A parità di voti s'intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore di età.

Art. 13
Indennità di presenza ai consiglieri
Rimborso spese e indennità di missione

1. A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Essi hanno altresì diritto al rimborso spese di viaggio o alla indennità di missione quando si recano fuori dal territorio del Comune per ragioni del loro mandato

Art. 14
Divieto di mandato imperativo

1. Non può essere mai dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 15
Decadenza dei consiglieri comunali

1. La qualità di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 16
Decadenza per mancato intervento alle sedute

1. I consiglieri, che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Il Prefetto la può promuovere.

Art. 17
Comunicazione al Consiglio delle deliberazioni adottate
dal Commissario straordinario

1. Ove all'Amministrazione comunale sia stato per alcun tempo preposto un Commissario straordinario, ai sensi degli artt. 323 e 324 del T.U. 1915, modificati con gli artt. 103 e 106 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché ai sensi del R.D.L. 8 settembre 1922, n. 1285, le

deliberazioni del Commissario con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza, devono essere comunicati al Consiglio comunale nella sua prima adunanza, perchè ne prenda atto.

Art. 18
Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri
dalle deliberazioni

1. I consiglieri, gli assessori ... debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferite impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
3. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

CAPO II
DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 19
Funzioni deliberative

1. Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.
2. Delibera parimenti entro il mese di aprile, i conti delle aziende municipalizzate.
3. Nella sessione di autunno:
 - delibera il bilancio attivo e passivo del Comune e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;
 - nomina i revisori dei conti per l'anno corrente scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto;
 - nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali;
 - nomina i revisori dei conti delle aziende municipalizzate, scegliendoli, di regola, tra persone diverse dai revisori del conto comunale, ma applicando alla loro nomina le stesse disposizioni di cui all'art. 220 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297.
4. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:
 1. - agli uffici, agli stipendi, alle indennità dei salari;
 2. - (stralciato);
 3. - agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Presidente del C.P.C. a senso della legge 21 giugno 1986, n. 218, quando i valori eccedono le L. 40.000.-, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 52 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e art. 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530 mod. D.L. 153/80 art. 30;
 4. - alle alienazioni, alle cessioni di credito, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù, ai progetti di lavori alle forniture, agli appalti ed ai contratti i cui valori eccedano il limite cui al precedente n. 2;

5. - alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, qualora i valori eccedano la competenza del pretore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2938 e art. 26 della Legge 9 giugno 1947, n. 530; alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi, quando i valori eccedono il limite di cui al precedente n. 2; alla creazione di prestiti;
 6. - ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure i regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;
 7. - alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
 8. - alla costruzione e al traslocamento dei cimiteri;
 9. - al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge, quando l'importo ecceda, il limite di cui al precedente n. 2;
 10. - alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio, salvo quando il fondo da integrare mediante storno sia relativo a spese obbligatorie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, n. 2 del R.D. 30 dicembre, n. 2839;
 11. - (ai dazi) ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune ed i regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
 12. - alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, al Tribunale Amministrativo Regionale.
5. E in genere delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco.

Art. 20

Delega di funzioni deliberative alla Giunta Municipale

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Giunta di deliberare intorno:
 1. - agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530), che eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;
 2. Alla nomina ed alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione dei capi di ripartizione;
 3. e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati a alla esclusiva competenza del Consiglio;

Delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale per delegazione del Consiglio è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

ART. 21

Funzioni di sorveglianza

1. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.
2. Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminare l'andamento e vederne i conti.
3. Contro le deliberazioni del Consiglio comunale, relative agli oggetti indicati nei due commi precedenti, è aperto il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale.
4. Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani, sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà ed attività, ed i

parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedono alla amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

5. Contro le decisioni del Prefetto è aperto il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle Parrocchie del Comune in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

ART. 22

Funzioni di controllo

1. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle Amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune. Sulle questioni che sorgono in conseguenza di questo esame è aperto il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 23

(soppresso)

ART. 24

Formulazione dei regolamenti aziendali

1. Per le aziende municipalizzate, nelle quali sia stata deliberata la istituzione, spetta al Consiglio comunale formulare i relativi regolamenti, a norma di quanto dispongono gli artt. 3 e 13 del l.u. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.
In ciascun regolamento dovrà essere stabilita la pianta organica degli impiegati e degli operai nel limite strettamente indispensabile per il funzionamento dell'azienda.

ART. 25

Nomina della Commissione Amministratrice dell'Azienda municipalizzata

1. Spetta al Consiglio comunale nominare la Commissione Amministratrice di ciascuna azienda municipalizzata. La Commissione deve essere "composta di persone che abbiano la qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica ed amministrativa; non più di 2/5 dei commissari può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.
2. La Commissione deve essere composta di numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il Presidente.
3. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
4. Il Presidente ed i Commissari durano in carica quattro anni e sono sempre eleggibili.
5. Se la ... nomina ... dei componenti la Commissione avviene non più tardi del 30 giugno, l'anno medesimo termina col 31 dicembre dell'anno seguente.
6. In ogni caso, i componenti la Commissione restano in carica fino alla installazione dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine della loro durata in ufficio.
7. Il Presidente o i Commissari che siano rispettivamente nominati durante il corso del quadriennio a sostituire il Presidente o i Commissari anzi tempo scaduti, durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.
8. La Commissione amministratrice viene nominata ai sensi art. 13 R.D. 10.3.1904 n. 108 nella seduta autunnale del C.C. e la stessa ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 26

Specifiche funzioni di vigilanza e di controllo demandate al Consiglio Comunale sull'azione amministrativa e contabile delle aziende

1. Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, sono comunicati alla Amministrazione comunale e sottoposti all'esame del Consiglio i seguenti atti e provvedimenti disposti dalla Commissione Amministratrice della Azienda:
 - a) il bilancio di previsione;
 - b) le deliberazioni per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario, nonché gli storni da capitolo a capitolo del bilancio;
 - c) le deliberazioni per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolano il bilancio oltre l'anno;
 - d) il conto consuntivo.
2. Quanto agli atti di cui alle lettere a), b) e c) il Consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni nei 15 giorni dalla data di ricezione di essi da parte della Amministrazione. Tali osservazioni saranno comunicate, a cura del Sindaco, alla Commissione Amministratrice. Ove questa non creda uniformarsi ai rilievi del Consiglio comunale, il bilancio e le deliberazioni sono sottoposte alle definitive determinazioni del Comitato Provinciale di Controllo, cui sono parimenti soggette quando vi sia opposizione da parte di 1/4 almeno dei Consiglieri comunali in carica. In caso di osservazioni da parte del Consiglio comunale o da parte di 1/4 almeno dei Consiglieri comunali in carica, l'efficacia delle deliberazioni della Commissione Amministratrice resta sospesa. Quanto al conto consuntivo esso viene sottoposto, con speciale relazione, alle deliberazioni del Consiglio comunale ed è depositato presso la Segreteria, in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione.

ART. 27

Altri compiti del Consiglio Comunale nei confronti delle aziende

1. Spetta, inoltre, al Consiglio comunale:
 - a) nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la nomina del Direttore dell'Azienda;
 - b) deliberare in ordine alle variazioni che la Commissione Amministratrice intendesse apportare alle piante organiche del personale delle aziende;
 - c) deliberare l'ammontare della somma con la quale il Comune dovrà contribuire alle spese dell'Azienda risultate onerose, onde sia colmata la deficienza della contabilità dell'Azienda medesima;
 - d) decodere definitivamente in merito alla decadenza, per mancato intervento alle sedute, dei componenti la Commissione Amministratrice;
 - e) dichiarare la decadenza dalla qualità di componente la Commissione Amministratrice, verificandosi le cause d'ineleggibilità o incompatibilità previste agli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108, nel caso che non provveda la Commissione;
 - f) approvare, o meno, la nomina del Direttore dell'Azienda, quando questa sia intervenuta per chiamata diretta;
 - g) determinare le norme di cui agli artt. 69 e 72 c del Regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108 in merito al servizio di tesoreria delle Aziende;
 - h) accertare, in caso di perdite nella gestione dell'Azienda, le cause delle perdite stesse, e promuovere - se del caso - la dichiarazione delle rispettive responsabilità;

i) revisionare annualmente gli organi degli impiegati e degli operai, in sede di esame del bilancio, e deliberare le economiche che fossero richieste e consentite dall'andamento dell'Azienda e dai risultati conseguiti.

ART. 28

Scioglimento della Commissione Amministratrice dell'Azienda

1. La Commissione Amministratrice dell'Azienda può essere sciolta d'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale, su proposta motivata per iscritto dal Comitato Provinciale di Controllo o di 1/3 almeno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel termine di un mese dall'avvenuto scioglimento il Consiglio comunale provvede alla nomina della nuova Commissione con la procedura di cui all'art. 18 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

ART. 29

Nomina di Commissioni speciali

1. Il Consiglio può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali per lo studio di questioni di interesse generale.
2. La composizione di tali Commissioni e le norme relative al loro funzionamento saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie.

ART. 30

Incarichi speciali a Consiglieri

1. Il Consiglio può sempre incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che osigono indagini od esame particolare.

ART. 31

Facoltà dei delegati speciali

1. Ai propri delegati speciali che rappresentano l'Amministrazione comunale presso altri Enti od Istituti, il Consiglio può conferire la facoltà di impegnare il Comune nei limiti del mandato che venne loro affidato.

ART. 32

1. Per le funzioni di rappresentanza del Consiglio comunale spetta al Consiglio stesso determinare il numero dei membri che compongono le singole deputazioni in aggiunta all'organo rappresentativo dell'Amministrazione comunale.
2. I nomi dei componenti le medesime sono estratti a sorte.
3. Il consigliere anziano ne fa sempre parte.

CAPO III

DEL LUOGO DI RIUNIONE DELLA PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 33

La sala delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nella sala del Palazzo Municipale destinata allo scopo; qualora, però, circostanze speciali e gravi, giustificati motivi non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, la Giunta municipale, con apposita deliberazione, può determinare un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e al Prefetto mediante invio di copia della deliberazione. Comunque il luogo di riunione non potrà mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
2. La sala delle adunanze dovrà essere aperta un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.
3. Qualora non vi siano tribune riservate al pubblico, la sala deve essere divisa in due compartimenti, con accessi separati, uno per i consiglieri ed uno per il pubblico.
4. La divisione deve risultare da un solido tramezzo.

ART. 34

Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio comunale presieduto dal Sindaco, cui spetta, in tale qualità, di disporre l'invio degli avvisi di convocazione e di proporre le materie da trattare nelle adunanze.
2. In caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore delegato e, ove anche questi sia assente o impedito, all'assessore anziano.
3. In mancanza di assessori la presidenza spetta al consigliere anziano.
4. Quando in seguito alle elezioni generali di rinnovazione del Consiglio, né il Sindaco né alcuno degli assessori della precedente amministrazione facciano parte del nuovo consesso consiliare e non siano presenti alla riunione indetta per far luogo alle formalità di cui all'art. 75 della legge 8 marzo 1960, n. 570, la riunione sarà presieduta dal consigliere anziano.
5. Il nuovo Sindaco assumerà la presidenza del Consiglio soltanto quando la deliberazione di nomina sarà divenuta esecutiva.

ART. 35

Divieto al Sindaco e agli Assessori di presiedere la seduta in cui si discute il conto consuntivo o il rendiconto

1. Il Sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto delle stesse gestioni, previsto dall'art. 141 del T.U. della Legge comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.
2. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

ART. 36

Potere discrezionale del Presidente

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito, fa osservare il Regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annunzia il risultato delle votazioni.

3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al Prefetto.

ART. 37

Disciplina dei Consiglieri

1. Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Il Consigliere può dare spiegazioni al Consiglio.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.
4. Anche indipendentemente da precedenti richiami, la esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggio o vie di fatto.
5. La censura implica oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da due a otto giorni. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente è subito messa ai voti, senza discussione, per alzata e seduta.
6. L'esclusione e la censura possono essere proposte nei confronti di un consigliere, anche per fatti di eccezionale gravità a lui addebitabili, che si siano svolti negli uffici comunali, ma fuori dall'aula consiliare.

ART. 38

Tumulti nell'aula

1. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa. Se il tumulto continua, il presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo l'opportunità, la scioglie.
2. In quest'ultimo caso il Consiglio è convocato a domicilio.

ART. 39

Ordine del Consiglio comunale e polizia nell'aula

1. I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio comunale nell'aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal presidente.
2. Per la polizia della parte dell'aula riservata al pubblico, i poteri, spettano al presidente che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza del Capo dei vigili urbani.
3. Questi dà agli agenti di servizio in aula gli ordini.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 40

Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
2. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, a norma dell'art. 297 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 1915.

3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.
4. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgombrare non possono essere riammessi gli espulsi.

ART. 41 **Disciplina delle sedute**

1. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre il Segretario, agli impiegati ed agli uscieri addetti al servizio potrà - a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di determinati funzionari.
2. Durante le sedute è vietato fumare nell'aula.

ART. 42 **Sedute pubbliche**

1. Le sedute del Consiglio ..., sono pubbliche, eccettuati i casi contemplati nell'articolo seguente e quelli in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti stabilito ...
2. Le nomine del Sindaco, della Giunta Municipale, dei membri delle pubbliche amministrazioni ... dei revisori del conto o di altre commissioni, si fanno in seduta pubblica a scrutinio segreto.
3. Si deliberano parimenti in seduta pubblica, ma a voti palesi, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti generici, anche se vi siano interessate persone.
4. I provvedimenti concernenti persone singole e che non involgano apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti di esse, nonché i provvedimenti riguardanti la materia elettorale, sia che si tratti di liste o discussioni sulle elezioni, o sulle dimissioni o sulla decadenza dei consiglieri per qualunque causa, sono adottati in seduta pubblica, a voti segreti.

ART. 43 **Sedute segrete**

1. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di esse.
2. In tal caso lo scrutinio deve eseguirsi a voti segreti e deve farsene constare nel verbale.
3. Sono questioni di persone, da trattare in seduta segreta e da deliberare a scrutinio segreto, il licenziamento di dipendenti per qualsiasi causa, anche se per fine ferma; la sospensione e gli altri provvedimenti disciplinari; le deliberazioni di produrre ricorso contro le decisioni degli organi giurisdizionali e amministrativi relative ai provvedimenti stessi; le nomine e conferme dei dipendenti, quando se ne debbano apprezzare i requisiti di capacità e di condotta; la discussione di reclami e l'esame di questioni che implicino valutazione delle condizioni economiche dei ricorrenti e degli interessati.

CAPO IV **DELLA VALIDITA' E DELLO SVOLGIMENTO** **DELLE SEDUTE CONSILIARI**

ART. 44
Apertura delle adunanze

1. L'adunanza del Consiglio di apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Essa diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale di cui al successivo art. 45.
3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale dei consiglieri, fatto dal Segretario o da chi per esso.
4. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che si sia raggiunto il prescritto numero dei consiglieri, il presidente ne farà dare atto nel verbale dichiarando deserta l'adunanza e, sentiti i presenti, fisserà seduta stante, la data della seconda convocazione, qualora ciò non sia già indicato nell'avviso di prima convocazione.

ART. 45
Numero minimo legale in prima e in seconda convocazione

1. Il Consiglio non può "deliberare se non intervengono la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune"; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.
2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri".
3. Nelle sedute di prima convocazione, anche prima dell'appello, si potrà procedere allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze; potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, che non riguardino ed importino deliberazioni.

ART. 46
Procedura per la seconda convocazione

1. Quando in seguito alla convocazione del Consiglio, non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.
2. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente in cui non potè farsi luogo a deliberazioni per mancanza di numero.
3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi "scritti, nei termini e nei modi indicati nell'art. 4 del presente regolamento (art. 125 T.U.).
4. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che rendesi necessarie, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

ART. 47
**Affari per la cui trattazione è richiesto un determinato numero
di presenti o per la cui approvazione
è richiesto un determinato numero di voti favorevoli**

1. L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti giusta il disposto dell'art. 5 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riportato all'art. 49 del presente regolamento, e salvo il caso di cui al 4° comma dello stesso articolo.

2. Sulla revoca del Sindaco il Consiglio non può essere chiamato a deliberare se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune; e per la validità della relativa deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di contrattazione di mutui debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica al momento della votazione, sempreché tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Identica maggioranza è richiesta quando si adottino deliberazioni vincolanti il Comune per oltre 5 anni o i intendano disporre spese facoltative, (nel caso in cui le sovrimposte comunali eccedano il limite legale).
5. Per la nomina dei revisori del conto e per quella dei componenti la Commissione per la revisione delle liste elettorali occorre l'intervento della metà almeno dei consiglieri, osservandosi rispettivamente le procedure richiamate agli artt. 51 e 52 del presente Regolamento.
6. Per l'assunzione in gestione diretta di un pubblico servizio o per la conduzione in economia di servizi contemplati dalla legge sulle municipalizzazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione e occorre, altresì, che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Per sciogliere la Commissione Amministratrice di una Azienda municipalizzata occorre proposta motivata di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune e occorre, altresì, che tale proposta venga approvata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri.
8. Per l'approvazione della nomina per chiamata dei Direttori delle Aziende Municipalizzate occorre l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica.
9. Per la dichiarazione di immediata esecutività nei casi di urgenza delle deliberazioni non soggette a speciale approvazione, occorre il voto espresso della metà più uno dei componenti il Consiglio.

ART. 48

Computo del numero legale per la validità delle adunanze in particolari casi

1. Nel numero legale fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali esser o i loro parenti od affini abbiano interesse, a' termini dell'art. 290 del T.U. 1915, riportato all'art. 18 del presente regolamento.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 49

Elezione del Sindaco e relativa procedura

1. Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'Ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.
2. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta di voti.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione,

maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nelle quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.
5. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
6. La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta Municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.
7. Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta Municipale trasmesso al C.P.C. entro otto giorni dalla sua data. Il C.P.C. con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.
8. Contro il decreto del C.P.C., entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

ART. 50

Elezione della Giunta Municipale e relativa procedura

1. La Giunta municipale è eletta dal Consiglio Comunale nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza, dopo l'elezione del Sindaco.

ART. 51

Nomina dei revisori del conto

1. I revisori del conto, in numero di tre, debbono essere scelti fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui il conto si riferisce.
2. Non possono essere nominati revisori i congiunti od affini sino al quarto grado civile del tesoriere e con i membri della Giunta municipale che ebbero parte nella gestione cui si riferisce il conto.
3. Per la scelta dei nominativi, ciascun Consigliere dispone di un voto; saranno proclamati eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.
4. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.
5. Alla votazione possono partecipare il Sindaco e gli Assessori municipali.
6. Nel collegio dei revisori deve essere rappresentata la minoranza.

ART. 52

Elezione della Commissione per la revisione delle liste elettorali

1. La Commissione per la revisione delle liste elettorali è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri.
2. Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.

3. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.
4. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. L'elezione deve essere effettuata con unica soluzione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
6. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 53

Designazione di scrutatori

1. All'inizio della seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutinio per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.

ART. 54

Richiesta di verifica del numero legale

1. Il Presidente durante la seduta non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno degli scrutatori o almeno da tre consiglieri.

ART. 55

Funzioni di Segretario

1. Il Segretario del Comune è Segretario del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
4. L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 290 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 56

Lettura del processo verbale della seduta precedente

1. Dopo la nomina degli scrutatori, l'adunanza si inizia con la lettura del processo verbale dell'adunanza precedente.
2. La lettura ed approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
3. Se nel processo verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.
4. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

ART. 57

Divieto di discussioni e dialoghi

1. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di preopinanti

ART. 58

Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

ART. 59

Limitazione di letture

1. I consiglieri iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può normalmente eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 60

Divieto d'interruzioni e di divagazioni

1. Nessun consigliere può parlare più di due volte nella stessa discussione, salvo che per un richiamo al regolamento o sulla posizione della questione, o per fatto personale. In questo ultimo caso si osservano le norme di cui al successivo art. 62.
2. Ogni intervento, deve riguardare unicamente la proposta in disamine e non sono ammesse divagazioni.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

ART. 61

Interdizione della parola

1. Se il Presidente ha per due volte richiamato all'argomento in discussione l'oratore che seguita a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta su quell'oggetto; se l'oratore insiste, il Consiglio decide, senza discussione, per alzata e seduta.

ART. 62

Richiesta della parola per fatto personale

1. Chi domanda la parola, per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata e seduta.

ART. 63

Precedenza dei richiami al Regolamento all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione

1. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Dopo la proposizione di detti richiami non possono parlare che un oratore contro ed uno in favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.
3. La decisione del Consiglio, ove ovvorra, avviene mediante votazione per alzata e seduta.

ART. 64

Proposizione di questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi possono essere proposte da un consigliere prima che si inizi la discussione. Questa iniziata, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri e la discussione può continuare soltanto se la domanda, dopo che abbiano parlato non più di due oratori in favore e due contro, sia stata respinta per alzata e seduta.

ART. 65

Ordine delle proposte da deliberare - Assentimento tacito del Consiglio

1. Le proposte e le mozioni sono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine del giorno può essere invertito quando il Presidente o qualche consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione.
In caso di opposizione decide il Consiglio.
3. Se il Consiglio omette di deliberare sopra proposta della autorità governativa o della Giunta a cui sia specialmente eccitato, si reputa assenziente e se ne fa constare nel processo verbale.

ART. 66

Deposito delle proposte presso la Segreteria

1. Nessuna proposta può nelle sedute ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non venga 24 ore prima depositata presso la Segreteria con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
2. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.
3. Le stesse disposizioni si applicano alle convocazioni o sessioni straordinarie.

ART. 67

Divieto di deliberare su proposte estranee all'oggetto

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze straordinarie non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione, salvo quanto è disposto dai successivi articoli 68 e 69.
2. Il Sindaco può però, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno; ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussioni né procedere a deliberazioni, bensì potranno sulle medesime, essere presentate mozioni da inscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

ART. 68

Eccezione all'obbligo della preventiva inserzione nell'ordine del giorno per talune proposte

1. Per le proposte che abbiano per oggetto di provocare una manifestazione dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avvertatosi, temuto o sperato e non impegnino il Bilancio del

Comune, nè modificano le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale, non è necessaria la preventiva inserzione all'ordine del giorno dei lavori.

2. Però durante la seduta, sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente regolamento.

ART. 69

Proposte incidentali

1. Non è parimenti necessaria la preventiva inserzione nello ordine del giorno dei lavori per una proposta incidentale, quando nel corso della discussione di una proposta principale, sulla quale si manifestino notevoli dissensi, almeno tra consiglieri propongono che si a nominata una Commissione la quale ne faccia accurato studio e ne riferisca al Consiglio.

ART. 70

Procedimento per la trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti segue l'ordine seguente:
 - a) discussione generale seguita dalle eventuali proposte che possono essere anche di rinvio;
 - b) discussione particolareggiata dell'affare nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sottocemendamenti ed aggiunte;
 - c) votazione sulle proposte, mozioni od ordini del giorno che venissero presentati.

ART. 71

Discussione generale e presentazione di ordini del giorno

1. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti, come l'esame dei bilanci e dei regolamenti, si inizia con la discussione generale prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti lo argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. L'ordine del giorno, puro e semplice ha la precedenza sugli ordini del giorno motivati, ma non sulle mozioni.
3. Le tabelle e gli allegati di una proposta sono considerati come parti distinte di essa.

ART. 72

Divieto di proposizione di determinati ordini del giorno

1. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione in merito del Consiglio medesimo.

ART. 73

Letture di relazioni illustrative delle proposte

1. Prima che s'inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Quindi il proponente o il relatore può svolgere le ragioni, ed infine sono ammessi a parlare gli altri consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

ART. 74

Ordine di discussione delle controproposte

1. Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di mero emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

ART. 75

Consegna al Presidente degli ordini del giorno degli emendamenti

1. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e disposti sul banco del Presidente.

ART. 76

Rinuncia alla proposta e all'emendamento

1. Se un consigliere rinuncia alla sua proposta od emendamento o sottoemendamento, ogni altro consigliere può farli propri, e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.

ART. 77

Chiusura della discussione generale

1. Quando su qualsiasi argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa. Tre consiglieri possono, però, in qualunque momento domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore contro e ad uno in favore, la mette ai voti. Il Consiglio delibera per alzata e seduta.
2. Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto all'Assessore competente, al Consigliere proponente e la Relatore.
3. In ogni caso il proponente di un ordine del giorno ha facoltà di svolgerlo per un tempo non eccedente i quindici minuti.

ART. 78

Discussione degli articoli, capitoli o voci

1. Esaurita la discussione generale, ove trattasi di proposta composta da diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio può procedere alla votazione, ovvero passare alla discussione dei singoli articoli, capitoli o voci. In ogni caso ciascun consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

CAPO V

DELLE VOTAZIONI

ART. 79

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni sarà il seguente:
 - a) La questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto su la proposta;
 - b) La questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione del voto sopra la proposta;
 - c) L'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che escluda che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa a discussione, ovvero un emendamento;
 - d) gli altri ordini del giorno con precedenza a quelli di carattere più estensivo;
 - e) gli emendamenti;
 - f) la proposta principale.
2. Quando si debba deliberare su più ordini del giorno, il Sindaco ne fisserà la precedenza tenendo presente quanto detto nel 1° comma c, interrogati i proponenti, li porterà successivamente in votazione.
3. Gli emendamenti presentati sui singoli ordini del giorno saranno votati prima del testo al quale si riferiscono, a meno che costituiscano semplici aggiunte, nel quale caso potranno essere votati anche dopo il testo medesimo.
4. Ogni consigliere può chiedere che si votino separatamente le parti di un ordine del giorno, di un emendamento e di una proposta.
5. Qualora su le proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.
6. Quando si tratta di nominare, la Giunta può formulare liste di candidati, egualmente possono fare i consiglieri, ma le relative liste dovranno essere firmate almeno da tre proponenti e depositate presso il banco della Presidenza prima che sia indetta la votazione. Copia delle liste dovrà essere distribuita ai consiglieri che ne facciano richiesta.

ART. 80 **Correzioni di forma**

1. Prima della votazione di una proposta di deliberazione un Assessore o un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonché sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, e propone le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito l'autore dell'emendamento, o un altro in sua vece, delibera.

ART. 81 **Votazione distinta per ogni proposta**

1. Ogni proposta importa distinta di votazione.
2. Alla nomina di impiegati si provvede con votazioni individuali separate anche se si tratta di posti plurimi da conferire, nel qual caso la votazione segue l'ordine della graduatoria ed, in mancanza di graduatoria, l'ordine della votazione è preventivamente stabilito dal Presidente.

ART. 82 **Votazione proposte articolate in più parti**

1. Il voto finale su ogni proposta formulante articolata in più parti, come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

ART. 83

Votazioni per nomina di persone

1. Ciascun consigliere dovrà scrivere il nome o i nomi delle persone a favore dei quali intende votare nel foglio che verrà distribuito in bianco (a cura della Presidenza) che dovrà portare la seguente intestazione: "Consiglio Comunale di ..." e dovrà essere per tutti di eguale formato.
2. Chi è incaricato della distribuzione delle schede dovrà accertare che le schede non siano sguaiate, imbrattate o contenente comunque segni che possano dar luogo all'annullamento del voto.

ART. 84

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è, normalmente, palese e si effettua, di regola, per alzata e seduta.
2. Alla votazione per appello nominale si procede nel solo caso in cui essa venga espressamente richiesta da almeno tre consiglieri. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; e questa forma di votazione parimenti si osserva ogni qualvolta la legge espressamente la prescriva o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.
3. La domanda, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare; ma se i proponenti della domanda per l'appello nominale o per lo scrutinio segreto non sono presenti nell'aula o se il numero dei presenti tra i proponenti stessi è inferiore a quello rispettivamente di tre o di cinque la domanda s'intende ritirata.
4. Nel concorso di diverse domande, prevale quella per lo scrutinio segreto.

ART. 85

Controprova della votazione per alzata e seduta o per alzata di mano

1. Il voto per alzata e seduta, che può essere sostituito da quello per alzata di mano, è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
2. Quando il Presidente reputi dubbio il risultato, ordina la votazione per divisione.
3. Il controllo della votazione è fatto dai tre Scrutatori.

ART. 86

Procedura della votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del sì o del no e fa procedere all'appello dei consiglieri secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

Il Segretario e gli Scrutatori prendono nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunicano al Presidente.

ART. 87

Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua, a seconda dei casi, o per palle bianche e nere o per mezzo di schede.
2. Nel caso di votazione per palle bianche e nere il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina la chiamata; il Segretario e gli Scrutatori prendono nota dei voti; ad ogni consigliere sono date due palline, una bianca ed una nera.

3. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione il Segretario e gli Scrutatori contano in ciascuna urna le palline e comunicano al Presidente il risultato.
4. Quando alla votazione si provvede per mezzo di schede, il Presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda bianca, avvertendo del numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte. Indi ordina la chiamata e ciascun consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.
5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei tre Scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
6. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritte, a cominciare, nell'ordine di scritturazione, dalla prima esuberante.
7. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre la rinnovazione.

ART. 88

Astensioni obbligatorie dalle votazioni

1. Qualora vengano sollevati casi in cui qualche consigliere debba astenersi, a norma di legge, dal prender parte ad una votazione, il Presidente invita l'interessato a non partecipare alla votazione stessa.
2. Qualora l'interessato ritenga di non dover aderire all'invito, la questione è rimessa al giudizio del Consiglio.

ART. 89

Divieto della parola durante la votazione

1. Iniziativa che sia la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento, relative alla esecuzione della votazione in corso.

ART. 90

Dichiarazioni di voto

1. Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia iscritta a verbale.

ART. 91

Proclamazione dell'esito di votazioni

1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, di cui all'art. 53, ne riconosce e ne proclama l'esito.

ART. 92

Approvazione delle deliberazioni

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si provveda mediante schede, quelle che risultano bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
5. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

ART. 93

Deliberazioni immediatamente esecutive Comunicazione al Consiglio della ratifica dell'Autorità tutoria

1. Le deliberazioni del Consiglio non soggette a speciale approvazione possono essere dichiarate immediatamente esecutive, nei casi d'urgenza a' sensi art. 32, L.R. 48/77.
2. Le deliberazioni soggette a speciale approvazione, non divengono esecutorie se non dopo intervenuta l'approvazione, osservati altresì, per i bilanci ed i conti, gli artt. 97 e 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.
3. A cura del Segretario deve essere data di volta in volta comunicazione all'adunanza del Consiglio dell'approvazione da parte dell'Autorità tutoria delle deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio comunale, ovvero della mancata ratifica di esse, con la indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 94

Revoca di deliberazioni precedenti

1. Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutori, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

ART. 95

Nullità delle deliberazioni

1. Sono nulle di diritto le deliberazioni che siano adottate in adunanza illegale o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o in violazione delle disposizioni di legge.

CAPO VI

DELLE VOTAZIONI

ART. 96

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

ART. 97

Contenuto e forma delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta alla Giunta per sapere: se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco

od alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta od il Sindaco intendono comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.

ART. 98

Iscrizioni delle interrogazioni nell'ordine del giorno dei lavori

1. Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

ART. 99

Risposta alle interrogazioni

1. In principio di seduta, il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiararsi di dover differire la risposta.
2. In quest'ultimo caso indica in qual giorno darà la risposta.
3. La Giunta ha sempre facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazioni con precedenza sulle altre, semprechè l'interrogante sia presente.
4. Qualora l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, la discussione o risposta sarà rinviata a quando l'interrogante sarà presente.

ART. 100

Replica alle dichiarazioni della Giunta su interrogazione

1. Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare s'egli sia o no soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

ART. 101

Rinvio delle interrogazioni alla seduta successiva

1. Quando siano state sciolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le interrogazioni messe all'ordine del giorno dei lavori e, in ogni caso, trascorsa un'ora dal principio della seduta, il Presidente rinvia le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

ART. 102

Interrogazioni urgenti

1. Sulla richiesta del consigliere che ad una sua interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale nell'affermativa, dispone che venga data la risposta nella prima seduta.
2. La Giunta può tuttavia differire la risposta ad una seduta prossima, indicandone i motivi.
3. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'art. 100.

ART. 103

Risposta scritta delle interrogazioni

1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica al Presidente. La risposta scritta è inserita nel processo verbale delle sedute.
2. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute.

ART. 104

Contenuto e forma dell'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi e gli insediamenti della loro azione.
2. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

ART. 105

Iscrizione delle interpellanze nell'ordine del giorno dei lavori

1. Le interpellanze sono iscritte nell'ordine del giorno dei lavori secondo le norme stabilite per le interrogazioni dell'art. 98 del presente Regolamento.

ART. 106

Fissazione del giorno di svolgimento delle interpellanze

1. In principio di seduta, il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno dei lavori.
La Giunta risponde immediatamente, eccetto che dichiara di dover differire la risposta.
2. In tal caso il Consiglio, sentita la Giunta e gli interpellanti decide, per alzata e seduta e senza discussione, entro quale termine le interpellanze debbono essere svolte.
3. La Giunta ha sempre facoltà, ove non sorga opposizione, di rispondere A QUALSIASI interpellanza con precedenza sulle altre, semprechè l'interpellante sia presente.
4. Qualora l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, la discussione o risposta sarà rinviata a quando l'interrogante sarà presente.
5. L'interpellanza s'intende ritirata se l'interpellante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

ART. 107

Svolgimento della interpellanza

1. L'interpellante o il primo degli interpellanti, nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i quindici minuti.
2. Le dichiarazioni della Giunta sulla interpellanza possono dare luogo ad una replica, non eccedente i cinque minuti, da parte del presentatore e, nell'ipotesi che gli interpellanti siano più d'uno, da parte di uno soltanto tra i firmatari di essa, semprechè però nei limiti di altri cinque minuti.
3. La Giunta ha per ultima la parola.

ART. 108

Trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni

1. Tanto su richiesta del Presidente come dei consiglieri interessati, e semprechè il Consiglio lo consenta, interpellanze e interrogazioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.
2. Si applicano in tal caso, per ciascuna interpellanza, le norme dell'art. 96.
3. Normalmente alla fine di ciascun mese è fissata una seduta del Consiglio per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non esaurite nelle sedute precedenti e per le quali non ricorrano ragioni speciali di rinvio.

ART. 109

Presentazione di mozione

1. Dopo le dichiarazioni conclusive della Giunta, se l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare al Consiglio una mozione.
2. Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, qualsiasi consigliere può presentare una mozione sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
3. Se il contenuto della mozione lo consente, questa può essere messa ai voti per divisione, su richiesta di almeno tre consiglieri.

ART. 110

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco ed alla Giunta diretto a promuovere una ampia discussione d'indole tecnico-amministrativa su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, ed allo scopo di eccitare l'attività deliberativa della Giunta e del Consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto e può essere motivata.
3. La mozione deve essere firmata da almeno due consiglieri tranne il caso previsto dal precedente articolo.

ART. 111

Inserzione delle mozioni nell'ordine del giorno dei lavori

1. La mozione deve essere firmata da almeno due consiglieri, e viene dibattuta nella adunanza consiliare successiva alla loro presentazione.

ART. 112

Ritiro della mozione

1. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se due o più consiglieri vi si oppongono.

ART. 113

Discussione di mozioni relative a fatti e argomenti identici o connessi

1. Qualora il Consiglio consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se, in conseguenza di quanto stabilito nel comma precedente, una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

ART. 114

Precedenza delle mozioni sulle interpellanze

1. Nell'ordine del giorno dei lavori le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni e interpellanze che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interroganti e gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze e sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate a norma del precedente articolo.

ART. 115

Discussione delle mozioni

1. Alla discussione delle mozioni si applicano le disposizioni del Capo IV del presente Regolamento.

CAPO VII

DELLE VOTAZIONI

ART. 116

Compilazione e contenuto dei processi verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario al quale è data facoltà di farsi coadiuvare da uno o più impiegati di segreteria di sua fiducia.
2. I processi verbali debbono indicare i punti principali della discussione.
3. In particolare il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. - se il Consiglio fu riunito in adunanza ordinaria (indicando anche la sessione) o straordinaria; in questo ultimo caso, se la convocazione avvenne per la deliberazione della Giunta, per determinazione del Sindaco, per domanda di un terzo di consiglieri o per ordine dell'Autorità governativa;
 2. - se si tratta di seduta di prima o seconda convocazione;
 3. - il giorno, l'ora, mese, anno e luogo delle riunioni;
 4. - l'ordine del giorno che il Consiglio è chiamato a deliberare;
 5. - l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Sindaco con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei consiglieri;
 6. - se la seduta fu pubblica o segreta;
 7. - i nomi dei consiglieri presenti e quelli degli assenti in rapporto al numero dei consiglieri assegnato al Comune ed in carica e, per gli assenti, l'indicazione se l'assenza fu giustificata;
 8. - la qualifica e il nome di chi assume la Presidenza (il Sindaco; l'assessore delegato; assessore anziano, consigliere anziano) indicando, quale ne sia il caso, il motivo per cui la presidenza non fu assunta dal Sindaco;
 9. - l'indicazione di chi funziona da Segretario;
 10. - i punti principali delle discussioni; i nomi dei consiglieri entrati o usciti durante la seduta;
 11. - il sistema di votazione adottato;
 12. - il numero dei votanti ed il numero dei voti pro e contro ogni proposta (non è necessario indicare anche il nome dei consiglieri che votano pro o contro a mano che gli interessati non ne facciano esplicita richiesta);
 13. - i nomi dei consiglieri che sui singoli oggetti si sono astenuti e di quelli che per legge devono astenersi, perché interessati nella deliberazione;

14. - per le questioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto ed in seduta segreta;
 15. - per le deliberazioni concernenti persone, l'indicazione che si è proceduto a scrutinio segreto;
 16. - il nome e cognome degli scrutatori;
 17. - la proclamazione del risultato delle votazioni fatte dal Presidente;
 18. - l'indicazione, quando ne sia il caso, che le proposte furono depositate 24 ore prima nella sala delle adunanze;
 19. - se trattasi di deliberazioni importanti, modificazioni o revoche di deliberazioni esecutorie, la mozione chiara ed esplicita delle revoche o modificazioni;
 20. - l'indicazione dell'eventuale sospensione o scioglimento della seduta per motivi d'ordine;
 21. - l'ordine di arresto di chi sia causa di disordini nell'adunanza;
 22. - l'omissione della deliberazione sulle proposte dell'Autorità governativa o del Presidente;
 23. - l'attestazione della lettura ed approvazione del verbale;
 24. - la firma del Presidente, del consigliere anziano e del Segretario.
4. Le dichiarazioni dei consiglieri saranno riportate integralmente ad espressa richiesta dei medesimi, ma in tal caso dovranno essere formulate per iscritto o quanto mai dettate.
 5. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni pronunciate dai consiglieri sono riportate a verbale solo a richiesta dell'offeso se presente, o dal Presidente, salvo al consigliere che ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti e precisazioni ed all'offeso di agire in via penale.
 6. In caso di contestazione con i consiglieri circa le loro dichiarazioni inscritte a verbale, è data la facoltà al Segretario a salvaguardia della propria responsabilità, di tenere distinto nel verbale quanto egli afferma di aver udito.

RT. 117

Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal consigliere anziano, fra i presenti, e dal Segretario Comunale.

ART. 118

Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale

1. Ogni consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere che sia dato atto delle precisazioni che egli ritenga opportune? Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri consiglieri.

ART. 119

Procedura delle rettificazioni del verbale

1. Non si possono proporre dai consiglieri rettificazioni al verbale se non dopo che stato letto, e senza entrare in alcun modo nel merito della discussione.
2. Durante la discussione in Consiglio per decidere su rettifiche da apportarsi al verbale, il silenzio del Consiglio sulle richieste di rettifica, vale per consenso.
3. Se vi è opposizione, è data la parola per ciascuna richiesta di rettifica, all'opponente o ad altro degli opposenti e ad un altro oratore in senso contrario per non più di cinque minuti ciascuno, indi il Consiglio lo vota per alzata e seduta dopo di che il Presidente proclama l'approvazione delle eventuali rettifiche deliberate, confermando il resto del predisposto verbale.
4. Le rettifiche saranno incluse nel verbale mediante postille nella forma degli atti notarili.

ART. 120

Facoltà al consigliere di inserire dichiarazioni in verbale

1. Nella seduta immediatamente successiva alla data di approvazione del verbale, ogni consigliere può chiedere l'iscrizione in verbale di dichiarazioni che ritenga di suo interesse, pertinenti alle materie che hanno formato oggetto del verbale medesimo.

ART. 121

Comunicazione ai consiglieri dell'avvenuta compiazione del processo verbale

1. Appena redatto il processo verbale, il Segretario dovrà farsi parte diligente di informare tutti i consiglieri per poterne prendere visione.

ART. 122

(soppresso)

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 123

Decurrenza dimissioni dei consiglieri

1. Anche le dimissioni dei consiglieri, di cui la Giunta è tenuta a prendere atto a norma dell'art. 158 del Regolamento 2 febbraio 1911, n. 297, devono essere comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta dopo la presa d'atto.
2. Finchè la Giunta o il Consiglio, secondo la propria competenza, non abbiano preso atto delle dimissioni, è consentito al consigliere di ritirarle e di partecipare alle sedute del Consiglio.

***** * * * * *